

Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Comparto Scuola

Rinnovo contrattuale e Rappresentatività Sindacale

Giovedì 16 c. m. vi è stato un secondo incontro fra i sindacati della scuola e l'A.R.A.N. (l'agenzia per la negoziazione preposta a rappresentare il Governo) per avviare concretamente la trattativa per il rinnovo del contratto. Come al solito alcuni sindacati autonomi (CUB - RDB, CISNAL-Scuola e CISAL-Scuola) sono stati messi subito di fronte alla vecchia logica della costituzione formale di due tavoli per la trattativa con orari d'incontro diversi, perpetuando così l'adagio del "divide et impera" o, per meglio dire, quello che ci si appresta a decidere con la sinistra non farlo sapere alla destra. Se a questo aggiungiamo — lo diciamo per l'esperienza acquisita sul campo — la realtà del terzo tavolo — non formalmente costituito ma decisivo — dove, prima, si accordano i massimi responsabili delle Confederazioni CGIL - CISL - UIL anche a discapito dei loro rappresentanti di comparto, possiamo affermare che con queste premesse politiche e con queste logiche il rinnovo contrattuale se lo gestiranno lor signori!

Siamo stati la prima organizzazione di comparto e — non da oggi — a protestare per questo modo di procedere, che vede regolarmente premiati CGIL - CISL - UIL a scapito di tutti gli altri, che finiscono per avere il ruolo di portatori d'acqua ad una pseudo-democrazia sindacale. Siamo del parere che alla luce dei profondi cambiamenti che si verificano nel campo della rappresentatività politica debbano corrispondere analoghi mutamenti anche in campo sindacale, mentre siamo costretti a prendere atto, specie in questi ultimi tempi, del perpetuarsi di una impalcatura normativa sulla rappresentatività sindacale dove, accanto alla solita leggina che fa da supporto, spunta inevitabilmente

la puntuale direttiva-circolare che integra e spiega come si può legittimare l'inganno sulla rappresentatività sindacale.

Qualche numero fa, proprio dalle colonne di questo giornale scrivevamo su questo tema che era urgente riscrivere le regole, oggi che tale esigenza è da tutti avvertita (anche per le cose più insignificanti) rincontriamo la dose dicendo, alla luce dei referendum sulle questioni sindacali (che un disegno di legge all'esame del Parlamento vorrebbe evitare), del rinnovo del contratto scuola e delle elezioni da tenersi a ottobre sul rinnovo degli organi collegiali (Consiglio Nazionale della P.I. escluso), che questi tre fatti costituiscono nella loro emergenza l'occasione per fare chiarezza anche sulle aspettative sindacali, che dovranno essere riconosciute (sia pure in maniera diversificata) a tutti i soggetti, ponendo così fine ad un regime di monopolio.

Solo così, con una strategia e una effettiva progettualità politica nuova, il sindacato potrà riconquistare la propria identità e presentarsi nel mondo del lavoro rigenerato, ma soprattutto non più portatore di interessi di parte secondo la prospettiva della lotta di classe, e con una cultura nuova che consideri il lavoro esigenza primaria dell'uomo.

Perseguendo l'interesse collettivo il sindacato assurgere a soggetto politico ed il lavoro, inteso come dovere sociale, diventerà elemento primario del processo produttivo, legittimandone così la funzione sociale della proprietà dei mezzi di produzione.

A questo tipo di progettualità politico-sindacale lavoriamo e siamo interessati, alla perpetuazione di un regime-inganno confermiamo il nostro no.

Agostino Scaramuzzino

Retribuzioni: noi e ... loro

Da "Il Giornale" del 3 febbraio 1995

Ai mezzibusti piace solo profondo rosso

Antonio Socci

Il nostro santo patrono, Santoro Michele, è permaloso. Come ogni anno minaccia di svanire nell'etere privando delle sue apparizioni miracolose. Lui immagina che per gli italiani sarebbe durissima, una tragedia. Nei giorni scorsi ha annunciato che continuerà le sue "apparizioni" solo "se saranno rapidamente sostituiti gli attuali vertici della Rai". Sono scesi in campo anche mezzibusti e "mezzebuste" famosi, i leggendari Cucuzza, Gruber, Sattanino, Badaloni, Lasorella.

Questi mitici combattenti della Libertà d'espressione vogliono convincere noi teleabbonati che alla Rai (oggi e solo oggi, prima no!) è minacciata la "par condicio" e con essa la democrazia medesima.

E' un'autentica passione civile che li muove? Per dimostrarlo questi paladini della "par condicio" hanno varie strade: per esempio potrebbero proporre l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta per accertare come sono state fatte assunzioni alla Rai negli ultimi vent'anni. Se è stata rispettata la "par condicio" innanzitutto fra i cittadini italiani, e se invece entrava solo chi aveva parenti, amici e amici degli amici.

Un ex presidente della Rai ha dichiarato: "La Rai è il contenitore più indecente di storie remote e vicine di clientele, protezioni, collusioni, di favori pretesi e resi, di interferenze politiche e di abusi aziendali.

DI TUTTO DI PIU'		RAI	
Andrea Barbato	Speciale Tre in onda su Rai tre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 22,45. 800 milioni lordi l'anno di cui 550 per la conduzione, 50 come autore e 200 milioni per le puntate programmate, oltre la diaspota prevista dal contratto.	Giovanni Minoli	Mixer in onda su Rai due attualmente sospeso. Andava in onda lunedì e martedì. 350 milioni lordi l'anno di cui 250 come direttore di prima fascia e 100 come grafica per Mixer percipita nel '93 e in discussione nel '94.
Michele Santoro	Tempo reale in onda su Rai tre giovedì alle 20,30. 400 milioni lordi l'anno di cui 250 come vicedirettore del Tg3 e 150 per il programma tempo reale.	Antonio Lubrano	Mi manda Lubrano in onda su Rai tre mercoledì alle 20,30. 450 milioni lordi l'anno (complessivi per tutte le puntate del programma).
Piero Chiambretti	Il laureato in onda su Rai tre domenica alle 22,45. 200 milioni lordi l'anno (complessivi per tutte le puntate del programma).	Enrico Ghezzi	Slab in onda su Rai tre tutti i giorni in prima e seconda serata. 160 milioni lordi l'anno relativi al contratto come dirigente di terza fascia.
Gianni Ippoliti	Spazio Ippoliti in onda su Rai tre mercoledì alle 23,50. 250 milioni lordi l'anno (complessivi per tutte le puntate del programma).	Maurizio Mannoni	Ultimo minuto in onda su Rai tre sabato alle 20,30. 110 milioni lordi l'anno relativi al contratto come giornale di opposizione.
Donatella Raffai	Anni d'infanzia in onda su Rai tre mercoledì alle 22,30. 800 milioni lordi l'anno (complessivi per tutte le puntate del programma).		

Abolizione esami di riparazione - Interventi integrativi -

Ordinanza ministeriale n. 3 del 3 gennaio 1995
Prot. n. 9640/DM
(Omissis)
Ordina

Art. 1.
(Istituzione degli interventi didattici ed educativi integrativi)

1. Il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano lo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, da inserire nella programmazione di classe in maniera coerente con l'autonoma programmazione di istituto effettuata ad inizio d'anno e con i piani di studio disciplinari e interdisciplinari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati agli alunni il cui livello di apprendimento sia giudicato non sufficiente in una o più discipline.

3. I criteri di svolgimento dei predetti interventi sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, del collegio dei docenti e del consiglio di istituto secondo le rispettive competenze. La proposta del capo d'istituto deve tener conto delle specifiche esigenze di intervento, volte al superamento delle cause di insuccesso scolastico, segnalate, sulla base di un lavoro preparatorio, dai consigli di classe o da eventuali articolazioni per aree disciplinari del collegio dei docenti.

4. E' demandata al consiglio di classe la facoltà di richiedere l'attivazione degli interventi di cui ai commi precedenti. A tal fine i consigli di classe si riuniscono, con la sola presenza dei docenti:

A) immediatamente, per accertare, anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi, eventuali situazioni di difficoltà degli alunni e per formulare proposte al collegio dei docenti per l'immediata promozione degli interventi integrativi utili al riequilibrio

tempestivo ed alla prevenzione di forme di insuccesso scolastico, nonché per la loro successiva valutazione e verifica, in termini di risultato, alla fine dell'anno scolastico;

B) successivamente, a scadenze programmate non necessariamente coincidenti con il termine del trimestre o del quadrimestre, per individuare gli alunni che abbiano necessità di partecipare agli interventi integrativi, nonché per verificare i risultati conseguiti dai medesimi nell'apprendimento delle singole materie, al fine di assumere le necessarie decisioni per la loro partecipazione agli interventi;

C) alla fine dell'anno scolastico, per formulare un giudizio conclusivo di verifica e valutazione degli interventi integrativi, da trasmettere al collegio dei docenti.

5. Il collegio dei docenti effettua verifiche programmate sull'efficacia degli interventi integrativi, avvalendosi degli elementi forniti dai consigli di classe e dei docenti dei corsi suddetti, anche al fine, di apportare eventuali modifiche.

6. I consigli di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, deliberano la promozione o la non promozione alla classe successiva degli alunni, sulla base dei risultati conseguiti.

7. Il consiglio di istituto, ove necessario, stipula convenzioni con gli Enti locali, anche in forme associate con altre istituzioni scolastiche, per il funzionamento e la gestione dei servizi di mensa e di trasporto.

Art. 2.
(Organizzazione degli interventi didattici ed educativi integrativi)

(continua in seconda pagina)

DISPOSIZIONI MI

(dalla prima pagina)

1. Gli interventi didattici ed educativi integrativi possono essere promossi in qualsiasi momento dell'anno scolastico, in relazione alle decisioni assunte ai sensi dell'art. 1, comma 4 della presente ordinanza e devono concludersi prima dello svolgimento dello scrutinio finale.

2. Essi possono svolgersi nelle ore antimeridiane o pomeridiane, utilizzando anche gli strumenti di flessibilità che, rispetto all'ordinaria articolazione temporale del curriculum, sono offerti da specifiche sperimentazioni metodologiche-didattiche che il collegio dei docenti potrà deliberare ai sensi dell'art. 277 del D.L. 16.4.1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

3. Gli alunni il cui livello di apprendimento sia stato giudicato insufficiente dal consiglio di classe con le modalità di cui all'art. 1, comma 4 sono tenuti a partecipare agli interventi didattici ed educativi integrativi, predisposti ai sensi della presente ordinanza.

4. Il consiglio di classe, nelle situazioni in cui lo ritenga possibile con riferimento alle insufficienze riscontrate, può consentire agli studenti, se maggiorenni, o agli esercenti la potestà genitoriale per gli studenti minorenni, di provvedere direttamente agli interventi necessari per il superamento di una o più delle insufficienze medesime.

5. Le attività dovranno essere realizzate, in base alla specifica programmazione della scuola e nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite, per gruppi di studenti di regola non superiori a dieci, anche di classi appartenenti a corsi diversi.



Filippo mascotte di un programma nelle scuole italiane per aiutare a combattere la sclerosi multipla.

Filippo, un simpatico cartoon, è l'alfiere di un programma promosso nelle scuole italiane dalla S.A.R. Snc, attraverso la collana editoriale "Diventeremo famosi", edita dalla Logart Press. Filippo si avvarrà della collaborazione degli studenti che, con l'aiuto degli insegnanti, realizzeranno un prezioso ed originale libro con foto, disegni e racconti inediti. Illustreranno inoltre tantissime altre storie; la paura della interrogazione, il compito in classe ed il primo amore, quello che non si scorda mai. Un libro che costituirà una raccolta dettata dalla loro fantasia giovanile, in cui fermeranno i momenti più salienti e significativi dagli anni che stanno vivendo tra i banchi. Un interessante e formativo impegno che contribuirà a sviluppare, fra giovani, il lavoro di gruppo raccogliendo cari ricordi degli alunni di oggi, i quali domani saranno famosi e potranno continuare ad aiutare il prossimo con maggiori possibilità.

S.A.R. Snc. P.za Capranica, 78 00186 Roma

Tel. 06/6796667-9 - Fax 06/96660

Art. 3. (Assegnazione del personale docente e trattamento economico)

1. Gli interventi didattici ed educativi integrativi sono svolti dai docenti di ruolo e non di ruolo dell'istituto, che si siano dichiarati disponibili, secondo il seguente ordine di priorità della classe, della sezione e dell'istituto.

2. Qualora per lo svolgimento degli interventi deliberati non si possa provvedere con i docenti dell'istituto, in relazione a specifiche necessità di carattere organizzativo comportanti diversi impegni già programmati per i docenti medesimi, il preside stipula a tal fine uno specifico contratto d'opera per le ore effettivamente necessarie, nominando in qualità di esperto, nel limite delle risorse allo scopo assegnato, il docente posto in posizione utile nella graduatoria d'istituto per il conferimento delle supplenze.

3. Sulla base del predetto contratto d'opera al docente nominato come esperto spetta il compenso di cui al comma 5, con esclusione di ogni ulteriore trattamento economico.

4. La nomina dei docenti da assegnare agli interventi didattici ed educativi integrativi sono effettuati dal capo di istituto, su proposta del collegio dei docenti.

5. La misura oraria del compenso per i docenti impegnati negli interventi didattici ed educativi di cui alla presente ordinanza è stabilita in Lire 41.000 lorde.

6. Il docente il cui orario di servizio è inferiore all'orario di cattedra può chiedere di utilizzare le ore a disposizione, sino al raggiungimento dell'orario d'obbligo, nello svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi.

7. In tal caso le ore a disposizione afferenti a più settimane potranno essere concentrate nel periodo previsto per lo svolgimento dei corsi stessi.

8. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati mediante le somme assegnate allo scopo alle scuole, nei limiti delle risorse finanziarie complessive previste dall'art. 3 del decreto legge indicato in premessa.

Art. 4. (Interventi didattici ed educativi integrativi negli istituti professionali)

1. In considerazione del fatto che negli Istituti professionali l'ordinamento dei corsi triennali di qualifica prevede uno spazio di quattro ore settimanali, denominato area di approfondimento, destinato ad attività didattiche autonomamente programmate ed in considerazione altresì del fatto che le finalità della predetta area di approfondimento comprendono quelle proprie degli interventi didattici ed educativi integrativi, gli interventi di cui alla presente ordinanza possono essere svolti nell'ambito del suddetto spazio orario, fermo restando, per gli studenti non destinatari di tali interventi, lo svolgimento nell'ambito del medesimo spazio orario delle ore di approfondimento previsto dall'ordinamento.

2. I necessari raccordi tra le disposizioni della presente ordinanza con quelle relative all'ordinamento dell'area di approfondimento saranno oggetto di successive specifiche istruzioni da parte della competente Direzione Generale.

3. Per quanto concerne l'istituzione e l'organizzazione degli interventi didattici ed educativi riferibili alle insufficienze riscontrate nelle discipline delle aree comuni e di indirizzo del biennio post-qualifica, trovano integrale applicazione le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della presente ordinanza.

Art. 5. (Corsi serali per lavoratori negli istituti di istruzione secondaria superiore)

1. Nei corsi serali per lavoratori negli istituti di istruzione secondaria superiore, in considerazione del particolare ordinamento dei corsi serali

stessi, le disposizioni della presente ordinanza si applicano con particolare riferimento agli elementi di flessibilità indicati nell'art. 2, comma 2.

Art. 6.

1. La presente ordinanza ha efficacia limitata all'anno scolastico 1994/1995.

2. Essa sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 3 gennaio 1995
Il Ministro: D'Onofrio

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 38 DEL 30 GENNAIO 1995

Prot. n. 485/LM

OGGETTO: Decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 729. Interventi didattici ed educativi integrativi negli istituti di istruzione secondaria superiore.

Con il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 729, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 304 del 30 dicembre 1994, sono state reiterate le disposizioni concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero già contenute nel decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607.

A seguito del nuovo decreto-legge questo Ministero ha ritenuto necessaria la reiterazione, con nuova ordinanza, anche della disciplina delle modalità di organizzazione degli interventi didattici ed educativi integrativi stabilita con l'ordinanza n. 313 del 9 novembre 1994. Detta disciplina è pertanto ora contenuta nell'ordinanza n. 3 del 3 gennaio 1995, registrata dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 1995, registro 1, foglio 8, che si allega (All. 1).

Premesso quanto sopra, si fa presente che in conseguenza della nuova disciplina intervenuta nella materia e delle relative disposizioni applicative emanate da questo Ministero, è stata evidenziata una serie di questioni che investono veri aspetti della materia interessata.

Tali questioni sono state esaminate da questo Ministero, in vista dell'obiettivo di assicurare tempestività ed efficacia alla programmazione degli interventi didattici ed educativi previsti dal legislatore contestualmente all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione negli istituti di istruzione secondaria superiore.

Si riassume, qui di seguito, le questioni esaminate e le soluzioni per esse delineate, in modo che queste possano costituire, per gli uffici e le istituzioni scolastiche interessate, utili indicazioni in relazioni alle funzioni e ai compiti di rispettiva pertinenza.

1. Programmazione degli interventi ed utilizzo delle risorse disponibili.

E' opportuno innanzitutto precisare che la nuova normativa qualifica gli interventi didattici ed educativi integrativi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza una programmazione flessibile delle attività didattiche, volta al superamento dei fenomeni di ripetenza, dispersione e, più in generale, di ogni altra forma di insuccesso scolastico.

Ne consegue che in tale prospettiva le eventuali riscontrate insufficienze degli alunni dovranno essere affrontate innanzitutto nell'ambito di una corretta programmazione dell'"attività ordinaria", fondata su una tempestiva valutazione delle competenze iniziali degli alunni e finalizzata al pieno utilizzo di tutte le forme di flessibilità (aree di approfondimento o di progetto) previste dai diversi ordinamenti scolastici e, in generale, dall'art. 277 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (T. U. sull'istruzione).

Gli interventi integrativi dovranno pertanto costituire uno strumento da utilizzare solo per le situazioni non risolvibili con una programmazione ordinaria mirata, secondo criteri di

priorità e di efficacia che tengano conto delle risorse finanziarie attribuite all'istituto.

Al riguardo è appena il caso di rilevare come tali attività siano state concretamente già svolte negli scorsi anni in numerose scuole pur con le sole risorse del fondo di incentivazione.

Si rileva altresì che, nella definizione della copertura finanziaria del decreto-legge che disciplina la materia, si è fatto riferimento, d'altra parte, non a tutte le situazioni di carenza, ma solo a quelle, più gravi, che sfuggono alla capacità di intervento mirato della scuola e che, nel passato, hanno dato luogo ai rinvii a settembre o alle bocciature, secondo dimensioni quantitative statisticamente accertate.

Chiarito quanto sopra, non può escludersi la possibilità di utilizzare, per ulteriori interventi, le eventuali risorse iscritte nel bilancio di previsione per attività para, extra, inter scolastiche — che, come è noto, possono trovare copertura in eventuali donazioni o contributi di altri soggetti pubblici e privati — nonché le risorse assegnate per il lavoro straordinario e per il fondo di incentivazione sulla base dello specifico recente accordo stipulato in data 23 dicembre u.s. con le Organizzazioni Sindacali della scuola.

2. Criteri di scelta degli studenti

Per quanto concerne i criteri di scelta degli studenti vale quanto detto nel punto 1 circa la programmazione degli interventi e l'utilizzo delle risorse disponibili. Peraltro, qualora le risorse finanziarie risultino comunque insufficienti, la definizione dei criteri di scelta degli studenti che debbono partecipare agli interventi integrativi spetta al collegio dei docenti, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza.

3. Alunni delle classi terminali dei corsi di istruzione secondaria superiore

E' stata sollevata la questione circa l'applicabilità della disciplina in esame agli alunni delle classi terminali dei corsi di studio quadriennali e quinquennali.

La previsione, nel decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 729, degli interventi didattici ed educativi contestualmente all'abolizione degli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e degli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte, sembra riferirsi agli alunni delle classi non terminali dei predetti corsi di studio, ivi compresi quindi gli alunni del terzo anno degli istituti professionali e degli istituti d'arte.

Pur tuttavia, non si può escludere in via assoluta l'accesso alla fruizione degli interventi integrativi anche degli alunni delle predette classi terminali, qualora le risorse assegnate lo consentano e dopo aver garantito lo svolgimento dei corsi che siano necessari per gli alunni delle classi intermedie, ovvero facendo ricorso alle altre risorse finanziarie disponibili, secondo quanto indicato nel punto 1.

4. Orario in cui possono svolgersi gli interventi integrativi

E' stata posta la questione dell'orario in cui possono svolgersi gli interventi integrativi. In proposito si conferma quanto previsto nell'art. 2, comma 2, dell'O. M. 3 gennaio 1995, n. 3, e cioè che i corsi possono svolgersi sia nelle ore antimeridiane che nelle ore pomeridiane, secondo le modalità indicate dalla medesima disposizione citata.

5. Durata dei corsi e criteri di svolgimento dei corsi stessi. Riduzione delle ore di lezione.

Altra questione riguarda la durata dei corsi ed i relativi criteri di svolgimento. A tal proposito, una volta chiarito che gli interventi integrativi sono uno degli strumenti per realizzare una programmazione flessibile delle attività didattiche volte al superamento dei fenomeni di ripetenza, dispersione e di ogni altra forma di insuccesso scolastico, ne consegue che la durata dei corsi stessi, così come tutti i criteri del relativo svolgimento, non possono che essere rimessi alla concreta autonomia valutativa della singola istituzione

scolastica che dovrà a tal fine operare le necessarie scelte di priorità. Si dovrà pertanto tener conto non solo dei bisogni di interventi integrativi riscontrati e dell'entità delle disponibilità finanziarie attribuite all'istituto ma, anche, di tutti gli altri elementi della complessiva programmazione educativa.

Per quanto riguarda l'ipotesi di riduzione dell'orario di lezione, rimangono ferme le disposizioni contenute nelle precedenti circolari n. 243 del 22 settembre 1979 n. 192 del 3 luglio 1980 n. 281 del 1987 la cui attualità è stata confermata da ultimo con la circolare telegrafica n. 346 del 2 dicembre 1994.

6. Raccordo con gli interventi relativi all'area di approfondimento dei corsi di qualifica degli Istituti professionali.

Circa il raccordo degli interventi didattici ed educativi in discorso con quelli relativi all'area di approfondimento, propria del nuovo ordinamento degli Istituti professionali, si fa rinvio alle specifiche istruzioni impartite in proposito dalla Direzione generale dell'istruzione professionale con circolare del 24 novembre 1994, n. 11865/B/1/A.

7. Ore di insegnamento aggiuntive all'orario d'obbligo

E' stato anche formulato apposito quesito sulla disponibilità ad effettuare ore di insegnamento in aggiunta a quello dell'orario d'obbligo. In proposito si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.P.R. 23.8.1988, n. 399 relativo al contratto scuola, non è possibile superare il limite delle 24 ore settimanali, anche con esplicita disponibilità degli interessati.

8. Docenti con orario di cattedra inferiore alle 10 ore settimanali

Per quanto attiene alla utilizzazione per gli interventi integrativi dei docenti con orario di insegnamento inferiore a quello d'obbligo è da far presente che, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 29 agosto 1988, n. 399 — che ha recepito il contratto scuola vigente — i docenti che abbiano un orario di cattedra inferiore all'orario d'obbligo sono tenuti a completarlo nelle specifiche attività previste dal citato art. 14 ed in particolare nell'effettuazione delle supplenze, secondo un apposito piano predisposto all'inizio di ciascun anno.

Conseguentemente, l'utilizzazione per gli interventi didattici ed educativi integrativi dei docenti con orario di

insegnamento inferiore a quello di servizio non può ritenersi obbligatorio ma è subordinata alla concreta disponibilità dei docenti medesimi allo svolgimento dei suindicati interventi integrativi, come del resto precisato dall'art. 3, commi 1 e 6 dell'O.M. n. 3 del 3 gennaio 1995. Si chiarisce, al riguardo, che tale disponibilità può essere esercitata anche limitatamente alle ore eccedenti l'orario d'obbligo.

Resta fermo, comunque, che il compenso di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3 può essere erogato solo per le ore di servizio ulteriori rispetto alle 18 ore di insegnamento.

9. Docenti impegnati negli interventi didattici ed educativi o consigli di classe

I docenti impegnati negli interventi didattici ed educativi integrativi non partecipano ai consigli di classe degli alunni che abbiano frequentato detti corsi, a meno che, ovviamente, non ne facciano già parte per proprio conto. Ciò perché la valutazione degli alunni, come precisato all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3, resta affidata ai consigli di classe normalmente costituiti, mentre gli interventi in questione non danno luogo ad una valutazione autonoma.

Per quanto concerne la materia degli scrutini finali, si fa rinvio alle disposizioni che saranno diramate con l'apposita ordinanza.

10. Contratti d'opera e corresponsione dei compensi

E' stato posto il quesito circa la natura del rapporto che viene ad instaurarsi tra l'amministrazione ed il personale utilizzato nei corsi in qualità di esperto mediante contratto d'opera. Al riguardo si chiarisce che tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. Il rife-

MINISTERIALI

rimento alla graduatoria di istituto per il conferimento delle supplenze, previsto dall'art. 3, comma 2 dell'ordinanza, costituisce solo una modalità per la concreta individuazione del soggetto con il quale deve essere stipulato il contratto d'opera.

La disciplina complessiva del rapporto resta pertanto quella propria di tale contratto, configurato negli articoli 2222 e seguenti del codice civile, integrati dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Altre norme di riferimento sono costituite dagli articoli 2043, 2047 e 2048 del codice civile integrati dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in ordine alle responsabilità connesse alla vigilanza sugli alunni affidati al prestatore d'opera.

Per ciò che riguarda gli aspetti fiscali, i compensi liquidati sulla base della convenzione di cui trattasi devono essere assoggettati alla ritenuta d'acconto secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni.

Attualmente l'aliquota da applicare è del 19% sull'ammontare lordo dei compensi e il docente è tenuto alla presentazione dell'annuale dichiarazione dei redditi ai fini I.R.P.E.F. In tale sede l'ammontare delle imposte trattenute in acconto dovrà essere portato in diminuzione dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno fiscale in cui è stata effettuata la prestazione e a cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Da parte delle istituzioni scolastiche sussiste, invece, l'obbligo di compilare e presentare l'annuale dichiarazione mod. 770 base e corredata del mod. 770/D, secondo le disposizioni da ultimo contenute nel D.M. 15 febbraio 1994, pubblicato alle pagine 175 e seguenti del Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 37, del 15 febbraio 1994.

E' stata prospettata la possibilità di ricorrere, sempre attraverso lo strumento del contratto d'opera, anche a personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche diverse da quelle ove si svolgono i corsi ovvero a personale docente in quiescenza. Al riguardo si fa presente che l'ordinanza ministeriale, nell'art. 3, comma 2, fa esplicito riferimento al solo personale iscritto nella graduatoria d'istituto per il conferimento delle supplenze. Pertanto è da ritenere possibile il ricorso

ad altro personale docente soltanto in caso di esaurimento della graduatoria d'istituto e, per quanto riguarda in particolare il personale in servizio presso altre scuole, compatibilmente con le esigenze dagli istituti di appartenenza. Al fine di agevolare la stipula del contratto sopra menzionato si allega alla presente circolare uno schema-tipo del medesimo, di cui i capi d'istituto si potranno eventualmente avvalere (All. 2).

11. Iniziative autonome degli studenti e delle famiglie

Circa la possibilità, per gli studenti e le loro famiglie, di provvedere autonomamente agli interventi necessari per il superamento delle insufficienze riscontrate, si richiama quanto previsto dall'art. 2, comma 4 della più volte citata ordinanza n. 3. Il consiglio di classe valuterà responsabilmente, pertanto, le eventuali richieste pervenute in tal senso.

12. Conservatori di musica ed Accademie

E' stato posto il quesito circa la possibilità di attivare gli interventi didattici ed educativi integrativi nei conservatori di musica e nelle accademie. Al riguardo si rappresenta che il decreto-legge n. 729/1994, nel prevedere, all'art. 2, gli interventi in questione, fa riferimento soltanto agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. In tale "genus" di istituzioni scolastiche, stante il disposto dell'art. 191 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non rientrano i conservatori di musica e le accademie.

Per quanto riguarda i licei musicali sperimentali funzionanti presso i Conservatori ed il liceo cretico sperimentale dell'Accademia nazionale di danza, verranno impartite apposite disposizioni dall'Ispettorato per l'istruzione artistica.

13. Compenso per il personale direttivo delle scuole in cui si svolgono gli interventi

E' stato chiesto se sia previsto un compenso per i capi d'istituto e per i coordinatori amministrativi per il maggior carico di lavoro derivante dall'attivazione degli interventi integrativi.

Al riguardo si segnala che nell'accordo stipulato in data 23 dicembre 1994 con le OO.SS. della scuola, recepito con il decreto ministeriale n. 6 del 4 gennaio 1995, è stato previsto un compenso forfettario di lire 440.000 annue lorde per il personale direttivo

delle scuole in cui si svolgono corsi per un numero di ore non inferiore a 100.

14. Assistenza da parte di Ispettori

tecnici dei contingenti degli altri ordini e gradi di scuole

Circa la possibilità di utilizzare, per l'assistenza tecnico-didattica alle scuole ove si svolgono i corsi integrativi, ispettori tecnici dei contingenti degli altri gradi di scuole, le relative indicazioni sono state già fornite con la circolare ministeriale n. 2 (prot. 9623) del 3 gennaio 1995.

15. Rapporti con gli Enti locali

In relazione alle difficoltà di ordine organizzativo da più parti segnalate soprattutto relativamente all'attivazione dei corsi in orario extracurricolare, dovuta, in alcune realtà locali, alla presenza diffusa del fenomeno del pendolarismo degli studenti, i Provveditori agli studi si attiveranno anche presso gli Enti locali per la ricerca di ogni possibile soluzione idonea a risolvere le difficoltà riscontrate.

I Provveditori agli studi assicureranno un'attenta e responsabile opera di promozione e di assistenza per la piena ed efficace realizzazione delle iniziative, avvalendosi della collaborazione degli ispettori tecnici. I Sovrintendenti scolastici favoriranno in ogni modo l'azione del personale ispettivo nello svolgimento dei compiti ad esso affidati e forniranno periodicamente a questo Ministero dati di sintesi sulla realizzazione delle iniziative.

Il Capo di Gabinetto

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gabinetto

Circolare n. 54

Prot. 1185/IM

Roma, 11 febbraio 1995

OGGETTO: Anticipazioni a favore del personale inviato in missione (art. 2 della legge n. 417 del 1978).

Si trasmette, per opportuna conoscenza a norma e con preghiera di darne diffusione tra il personale dipendente, l'unita nota del Ministero del lavoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale - prot. m. 212315 del 6 dicembre 1994, relativa all'oggetto.

I Provveditori agli Studi, il Sovrintendente Scolastico di Trento, quello della Provincia di Bolzano e gli Intendenti Scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine sono pregati di riprodurre la presente e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive circoscrizioni, compresi i direttori delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e dei Conservatori di musica.

Il Capo di Gabinetto

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria Generale dello Stato

Div. 4.11 - Prot. n. 212315

Roma, 6 dicembre 1994

OGGETTO: Anticipazioni a favore del personale inviato in missione (art. 3 della legge n. 417 del 1978).

L'applicazione della vigente disciplina in materia di anticipi sul trattamento economico di missione del personale dirigente e categorie equiparate ha dato luogo a dubbi interpretativi sulla possibilità di comprendere nella voce "indennità presunte", contenuta all'art. 3 della legge 417 del 1978, anche le presunte spese di pernottamento e di vitto, ai fini della quantificazione della somma complessiva su cui determinare l'anticipo della missione.

In proposito, si ritiene che il dato lessicale contenuto nell'anzidetta disposizione vada necessariamente interpretato alla luce della successiva normativa intervenuta in materia.

COME CRESCONO I PENSIONATI

Numero delle pensioni di vecchiaia ed anzianità vigenti a fine anno (*).

Anni	VECCHIAIA		ANZIANITÀ		
	Totale	Totale	Maschi	Femmine	Complesso
1980	2.914.366	397.217	1.734.318	1.577.265	3.311.583
1981	2.935.050	411.259	1.741.697	1.604.612	3.346.309
1982	2.924.872	468.861	1.757.065	1.636.668	3.393.733
1983	2.988.238	540.777	1.808.628	1.680.387	3.489.015
1984	3.072.100	618.525	1.946.363	1.744.262	3.690.625
1985	3.135.953	685.206	2.026.090	1.805.069	3.831.159
1986	3.224.590	772.443	2.119.350	1.877.683	3.997.033
1987	3.312.377	844.611	2.212.803	1.944.985	4.156.988
1988	3.401.158	914.937	2.300.789	2.015.306	4.316.095
1989	3.509.737	988.406	2.402.776	2.095.367	4.498.143
1990	3.614.856	1.046.085	2.494.092	2.166.849	4.660.941
1991	3.726.204	1.107.116	2.592.265	2.241.055	4.833.320
1992	3.831.639	1.198.772	2.711.499	2.318.912	5.030.411
1993	3.909.244	1.239.191	2.759.295	2.389.140	5.148.435

(*). I valori si riferiscono alle pensioni contabilizzate.

Nel 1980 le pensioni di anzianità rappresentavano, nel fondo dei lavoratori dipendenti, circa il 12% del complesso delle pensioni erogate per vecchiaia e anzianità. Tale rapporto, nel corso degli anni, ha registrato una crescita costante fino a raggiungere, alla fine del 1993, quota 24%

In particolare, va considerato che l'art. 5, comma 8, del D.P.R. n. 395 del 1988, che disciplina l'analoga materia per tutto il personale soggetto a contrattazione, permette di anticipare una "somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo spettante per le missioni" e, pertanto, consente di computare a tale scopo presumibili spese di pernottamento e di vitto.

Ora, tenuto conto della ratio delle due predette disposizioni, entrambe rivolte ad evitare che il dipendente inviato in missione sopporti un insostenibile ed ingiustificato aggravio finanziario, soprattutto connesso alle spese di albergo e dei pasti, si è dell'avviso che al personale disciplinato della legge n. 417/78 possa essere legittimamente anticipato, a richiesta dell'interessato, un importo pari alle presumibili spese di viaggio nonché ai due terzi delle presunte spese di pernottamento e dei pasti e dell'indennità di trasferta giornaliera ridotta di due terzi.

Tale interpretazione, che consente di adottare per tutto il personale statale un medesimo criterio di determinazione della misura delle anticipazioni, non incide, peraltro, sulla somma complessiva da liquidare alla fine della missione.

LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSO INCENTIVANTE

Decreto Ministeriale n. 6 del 4 gennaio 1995

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Criteri di gestione

1. Con il presente decreto vengono disciplinati i criteri per l'erogazione al personale del comparto scuola del compenso incentivante, dell'indennità di istituto e del compenso per lavoro straordinario per l'anno scolastico 1994-95, e per la ripartizione dei relativi stanziamenti per l'anno finanziario 1995.

2. I tre istituti retributivi attualmente finanziati su 4 diversi capitoli del bilancio di questo Ministero (cap. 1038, fondo di incentivazione; cap. 1037 e 1045 indennità di istituto, rispettivamente al personale direttivo ed a quello coordinatore amm.vo e cap. 1031, compenso per lavoro straordinario) vengono gestiti ed utilizzati dalle scuole in forma per quanto possibile unificata.

3. La programmazione delle attività da retribuire va riferita ad anno scolastico mentre in gestione amministrativo contabile dei fondi assegnati alle scuole avviene con riferimento ai singoli esercizi finanziari.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il fondo di incentivazione, l'in-

dennità di istituto ed il compenso per lavoro straordinario sono volti a riconoscere gli impegni ed a promuovere le attività tesi a qualificare la formazione ed il servizio scolastico indicati nel presente decreto, con esclusione delle attività di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo previste dall'art. 6 del D.P.R. n. 209/1987, come integrato dall'art. 3 - comma 10 del D.P.R. n. 399/1988.

2. Allo stanziamento per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione può accedere il personale docente educativo ed A.T.A., di ruolo, supplente annuale o temporaneo nominato per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi, in attività di servizio nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, nelle scuole speciali statali, nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti e nelle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e negli istituti superiori per le industrie artistiche, chiamato a svolgere almeno una delle attività previste nel presente decreto, nonché il seguente personale individuato dall'art. 9 - commi 5 e 6 - del D.P.R. n. 209/1987:

a) il personale della scuola comandato, a seguito di apposite procedure concorsuali, presso gli I.R.R.S.A.E., la Biblioteca di Documentazione Pedagogica ed il Centro Europeo dell'Educazione;

b) il personale collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213;

c) il personale di cui al decimo comma dell'art. 14 ed al quarto comma dell'art. 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, compreso il personale dichiarato inidoneo a svolgere le proprie funzioni per motivi di salute ed utilizzato in altri compiti ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. n. 417/1974;

d) il personale della scuola in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, escluso quello in servizio all'estero.

3. Allo stanziamento per lavoro straordinario e per fondo d'incentivazione può accedere anche il personale docente, educativo ed ATA nominato dal capo di istituto in sostituzione di colui che abbia titolo alla prestazione di attività incentivabili a norma del presente decreto, a condizione che si tratti di attività non rinviabili nel periodo di effettuazione della supplenza.

4. Al fondo di incentivazione accede anche il personale il direttivo, limitatamente alle attività di aggiornamento di cui ai successivi articoli 14 - comma 4 - e 15 - comma 1 - lettera C).

5. Allo stanziamento per indennità di istituto può accedere il personale direttivo delle istituzioni scolastiche

(continua in quarta pagina)

SCUOLA: MODIFICHE DELL'ORDINANZA INCARICHI E SUPPLENZE

L'Ufficio stampa del Ministero della Pubblica Istruzione rende noto che il Ministro Giancarlo Lombardi ha disposto le seguenti modifiche all'ordinanza che disciplina il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado per il triennio 1995/1998:

— proroga al 31 marzo 1995 del termine, già fissato al 28 febbraio p.v., per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie provinciali;

— possibilità di presentazione della domanda, per l'inclusione in graduatorie relative a classi di concorso per le quali sono stati di recente modificati i titoli di studio richiesti per l'accesso, anche da parte di coloro i quali si trovino in possesso dei titoli di studio in precedenza previsti e non più contemplati, ovvero di titoli di studio non conformi ai piani di studio attualmente prescritti;

— possibilità, per i docenti che presentino la domanda entro il suddetto termine e stiano frequentando i corsi di specializzazione per il sostegno, di presentazione del titolo di specializzazione entro il 31 luglio 1995, ai fini dell'inclusione in coda nelle graduatorie per l'insegnamento sui posti di sostegno;

— spostamento della decorrenza, dall'anno scolastico 1991/92 all'anno scolastico 1994/95, della prescrizione che impone, nei certificati attestanti i servizi resi presso le scuole non statali, l'indicazione dell'ente previdenziale cui sono stati versati i contributi assistenziali e previdenziali.

DISPOSIZIONI MINISTERIALI

(dalla terza pagina)

ed educative statali, compreso quello incaricato, contemplato dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ed il personale coordinatore amministrativo statale, di ruolo e non di ruolo.

Titolo II - Risorse finanziarie

Art. 3

1. Al finanziamento del compenso per lavoro straordinario per l'anno finanziario 1995 si provvede mediante l'utilizzazione dell'intero stanziamento che sarà iscritto sul capitolo 1031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1995.

2. Al finanziamento del fondo di incentivazione per l'anno finanziario 1995 si provvede mediante l'utilizzazione dell'intero stanziamento iscritto sul capitolo 1038 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione pari a lire 294.000.000.000.

3. Al finanziamento dell'indennità di istituto al personale direttivo per l'anno finanziario 1995 si provvede mediante l'utilizzazione dell'intero stanziamento iscritto sul capitolo 1037 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione pari a lire 14.350.000.000.

4. Al finanziamento dell'indennità di istituto al personale coordinatore amministrativo per l'anno finanziario 1995 si provvede mediante l'utilizzazione dell'intero stanziamento iscritto sul capitolo 1045 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione pari a lire 2.500.000.000.

Titolo III - Criteri di ripartizione a livello provinciale

Art. 4 - Compenso per lavoro straordinario

1. Lo stanziamento viene ripartito tra i provveditorati agli studi per il 50% sulla base della consistenza degli addetti (personale direttivo, docente, educativo ed A.T.A. statale) a livello provinciale, e per il 50% sulla base della consistenza numerica degli alunni presenti in ciascuna provincia.

2. I dati provinciali relativi ad addetti ed alunni da utilizzare per l'effettuazione di tale ripartizione sono quelli al 1 gennaio di ogni anno dalla rilevazione statistica annualmente effettuata dall'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione.

Art. 5 - Fondo di incentivazione

1. La ripartizione dello stanziamento viene effettuata secondo il criterio già individuato per il compenso per lavoro straordinario.

2. L'8% dello stanziamento provinciale, come sopra determinato, sarà finalizzato, prioritariamente e fino a concorrenza del 4%, ove necessario, per incentivare le funzioni svolte dal personale direttivo e dal personale coordinatore amministrativo in tutti quei casi in cui il finanziamento alle scuole per indennità di istituto risulti insufficiente. La parte residua di detto 8% è finalizzata ad incentivare le prestazioni rese dal personale scolastico nell'ambito di specifici progetti di particolare rilevanza provinciale, presentati dalle singole istituzioni scolastiche ai Provveditorati agli Studi, i cui obiettivi saranno definiti in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale.

3. Entro il mese di gennaio, un apposito comitato tecnico nominato dal Provveditore agli Studi, la cui composizione viene stabilita in sede di contrattazione decentrata provinciale, individua i progetti da ammettere al finanziamento provinciale e valuta la compatibilità finanziaria degli stessi rispetto allo stanziamento.

Art. 6 - Indennità di istituto al personale direttivo

1. Lo stanziamento viene attribuito alle singole province sulla base della consistenza degli addetti (personale direttivo, docente, educativo ed A.T.A. statale) a livello provinciale.

2. I dati provinciali relativi agli addetti, da utilizzare per l'effettuazione di tale ripartizione, sono quelli risultanti al 1 gennaio di ogni anno dalla

rilevazione statistica annualmente effettuata dall'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione.

Art. 7 - Indennità di istituto al personale coordinatore amministrativo

1. La ripartizione dello stanziamento a livello provinciale avviene in base alla consistenza organica dei coordinatori amministrativi dipendenti statali.

Titolo IV - Criteri di ripartizione a livello di singola scuola

Capo I

Art. 8 - Compenso per lavoro straordinario

1. La ripartizione a livello scolastico avviene con il medesimo criterio previsto a livello nazionale.

Art. 9 - Fondo di incentivazione

1. La ripartizione a livello scolastico del fondo di incentivazione avviene secondo lo stesso criterio utilizzato a livello nazionale. I finanziamenti erogati alle istituzioni scolastiche dovranno essere comprensivi anche delle voci di cui ai successivi articoli 22 e 23 - comma 2 - lettera b).

2. L'utilizzazione da parte delle scuole degli stanziamenti per il compenso per lavoro straordinario e per il fondo di incentivazione viene effettuata secondo i seguenti rigidi criteri:

a) utilizzazione prioritaria del compenso per lavoro straordinario per remunerare ogni ora di prestazione resa, al di fuori dell'orario obbligatorio di servizio, nelle attività individuate con il presente decreto. Resta confermata l'esclusione delle attività di insegnamento aggiuntive di cui all'art. 3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 10 - comma 1 - lettera b10);

b) utilizzazione del fondo di incentivazione solo successivamente al completo impegno dello stanziamento per il lavoro straordinario;

c) al fine di compensare le attività di insegnamento aggiuntive diverse da quelle di cui al citato comma 10 del

l'art. 3 del D.P.R. n. 399/1988, come individuate dal successivo articolo 10 - comma 1, deliberare nell'ambito della gestione dello stanziamento di istituto, andrà tuttavia utilizzato il fondo di incentivazione, prescindendo dal completo impegno dello stanziamento per lavoro straordinario.

Art. 10 - Attività incentivabili

1. Gli stanziamenti per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione sono finalizzati all'erogazione:

A) di compensi accessori al personale docente, educativo ed A.T.A. che partecipino alle seguenti attività:

a1) - svolgimento di funzioni e compiti di coordinamento, collaborazione e responsabilità nella gestione e nel funzionamento della scuola e delle istituzioni educative, degli uffici, dei laboratori e dei servizi, che comportino prestazioni qualificate, intensive e/o aggiuntive rispetto ai normali obblighi;

a2) - svolgimento da parte del personale ausiliario di attività di supporto a favore degli alunni portatori di handicap, in aggiunta a quelle già previste dal D.P.R. n. 588/1985, che garantiscano ausilio materiale alla persona ai fini del pieno esercizio del diritto allo studio;

B) di compensi per l'effettuazione delle seguenti prestazioni programmate al di fuori dei normali obblighi di servizio, come individuati dall'art. 15 del D.P.R. n. 399/1988 per il personale docente, educativo ed A.T.A. e dall'art. 16 del medesimo D.P.R. per il personale docente;

b1) - studio ed elaborazione di progetti volti a migliorare il funzionamento organizzativo, amministrativo e didattico delle unità scolastiche;

b2) - attuazione di progetti volti a migliorare il funzionamento dell'istituzione scolastica (quali quelli relativi a biblioteche, laboratorio, organizzazione di gite scolastiche e di attività extra scolastiche, di cineforum, partecipazione ad attività teatrali e contatti col mondo del lavoro), ovvero instau-

razione e mantenimento di rapporti con enti e soggetti giuridici esterni alla scuola (come U.U.S.S.L.L., enti locali, altre scuole, ecc.);

b3) - predisposizione ed attuazione di insegnamenti individualizzati per la prevenzione ed il recupero dello svantaggio scolastico;

b4) - attività finalizzate all'arricchimento ed all'integrazione dell'offerta formativa in ogni ordine e grado di istruzione;

b5) - attività finalizzata all'orientamento scolastico o professionale degli alunni;

b6) - realizzazione di iniziative di alternanza scuola-lavoro;

b7) - attività di educazione alla salute, prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze;

b8) - realizzazione di iniziative tendenti a favorire processi di integrazione ed apprendimento degli alunni portatori di handicap;

b9) - attività finalizzate ad un più efficace inserimento scolastico degli alunni ed adulti immigrati;

b10) - effettiva presenza a scuola a seguito della dichiarata disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti nella prima ora mattutina di lezione;

b11) - prestazioni connesse con la necessità di garantire l'ordinario funzionamento dell'istituzione scolastica ovvero l'assolvimento di esigenze straordinarie;

C) di compensi al personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 9 del D.P.R. 209/1987.

Art. 11 - Criteri di utilizzazione

1. L'utilizzazione del fondo accreditato alle scuole per compenso per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione, ivi compresa la determinazione dei compensi di cui al successivo comma 2, è definita dal consiglio di circolo o di istituto, sulla base della programmazione scolastica delle attività (progetto d'istituto); dei criteri e delle modalità definiti in sede di contrattazione decentrata provinciale sull'organizzazione del lavoro del personale A.T.A.; del parere obbligatorio del collegio dei docenti, dell'assemblea del personale A.T.A. e, nelle istituzioni educative, dell'assemblea del personale educativo. Resta fermo che la programmazione e la verifica degli aspetti pedagogico-didattici è di competenza del collegio dei docenti.

2. A tal fine il consiglio di circolo o di istituto delibera le specifiche attività da incentivare nell'anno scolastico individuando le priorità e i singoli limiti di spesa sulla base delle unità di personale disponibili all'effettuazione di dette attività e dell'impegno orario necessario al loro svolgimento. Il consiglio di circolo o d'istituto stabilisce anche i compensi di cui al precedente articolo 10 - lettera A), che vanno determinati rapportando le tariffe orarie di cui al successivo articolo 12 - comma 1 - al presumibile impegno orario annuo.

3. L'affidamento delle attività è effettuato dal capo di istituto, tenuto conto delle disponibilità del personale e dei criteri formulati dal collegio dei docenti e dalle assemblee del personale A.T.A. e di quello educativo con il parere obbligatorio di cui al precedente comma 1.

Art. 12 - Compensi

1. Le misure orarie lorde del compenso attribuibile al personale che abbia effettivamente svolto nell'anno le attività di cui al precedente articolo 10 - comma 1 - sono le seguenti:

Ex livello 3 - Qualifiche: Ausiliari, aiutanti cuochi, guardarobieri: lire 12.367.

Ex livello 4 - Collaboratori amministrativi, collaboratori tecnici, cuochi, infermieri: lire 13.779.

Ex livello 5 - Coordinatori amministrativi: lire 15.633.

Ex livello 6 - Docenti di scuola materna ed elementare, accompagnatori al pianoforte, docenti diplomati della scuola secondaria superiore, personale educativo dei convitti e degli educandi ed assistenti delle scuole speciali statali: lire 15.638.

Ex livello 7 - Docenti di scuola media, docenti laureati delle scuole di

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - M. D'Ascola - V. De Cimma - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - Amministrazione 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994

Spedizione in abbonamento postale - 50% Roma

Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 28/02/1995 - Stampato il 3/03/1995

istruzione secondaria di II grado ed artistico, assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici: lire 16.925.

Ex livello 8 - Docenti accademie e dei conservatori alla nomina in ruolo: lire 19.754.

Ex livello 8-bis - Docenti accademie e dei conservatori dopo la conferenza di ruolo: lire 20.546.

2. Per le attività di cui al precedente articolo 10 - comma 1 - lettera B), che comprendano attività di effettivo insegnamento, il compenso per dette attività di insegnamento è fissato in lire 36.000 orarie lorde.

3. I compensi di cui al precedente comma 1 non vengono attribuiti nelle ipotesi in cui sia già prevista dalle vigenti disposizioni la corresponsione del compenso per ore eccedenti, agli interessati viene corrisposto un importo pari alla differenza esistente tra l'importo di cui al citato comma 2 e quello dell'ora eccedente.

4. Nelle ipotesi in cui per lo svolgimento delle attività di effettivo insegnamento indicare nel precedente comma secondo sia già prevista dalle vigenti disposizioni la corresponsione del compenso per ore eccedenti, agli interessati viene corrisposto un importo pari alla differenza esistente tra l'importo di cui al citato comma 2 e quello dell'ora eccedente.

5. Il compenso relativo alla disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti, di cui al precedente articolo 10 - comma 1 - lettera b10) - è stabilito nella misura di lire 12.000 lorde per ciascuna presenza e spetta a condizione che il docente sia presente a scuola all'inizio della prima ora mattutina di lezione. Qualora venga effettuata la sostituzione al docente spetta il compenso per ore eccedenti previsto dall'art. 3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, senza diritto alla corresponsione del predetto compenso di lire 12.000. La disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti non produce effetti economici qualora sia accertato che, stante il numero dei docenti tenuti al completamento dell'orario d'obbligo o a disposizione della scuola non via sia necessità di ricorrere all'opera del docente che si sia dichiarato disponibile alla sostituzione durante la prima ora mattutina di lezione.

Art. 13

1. Al personale di cui alla lettera C) del precedente articolo 10 - comma 1 - spetta un compenso forfettario da rapportare, in ragione di undici mensilità ad anno, al periodo di servizio prestato nell'anno stesso. Detto compenso è fissato nella misura di lire 220.000 annue lorde.

Art. 14 - Aggiornamento

1. Gli stanziamenti per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione sono inoltre destinati a retribuire il personale docente, educativo che partecipi in qualità di discente, senza esonero dagli altri obblighi di servizio, a corsi di aggiornamento organizzati dalle

Università, dall'amministrazione o, per suo conto, da enti o associazioni convenzionati con le università o autorizzati dall'amministrazione secondo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 137 del 18 maggio 1990, dagli IRSAE, direttamente dalle scuole ovvero da imprese o ditte fornitrici, su richiesta delle scuole, esclusivamente in relazione all'introduzione di nuove tecnologie o supporti didattici, ivi compresi i corsi per docenti di lingua straniera della scuola elementare nonché i corsi di riconversione professionale di scuola secondaria.

2. Lo stanziamento per il lavoro straordinario non può essere tuttavia utilizzato per il pagamento del compenso forfettario di lire 180.000 previsto per il personale docente nella fascia da 30 a 40 ore di aggiornamento di cui al successivo art. 15 - lettera A).

3. Gli stanziamenti per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione sono altresì destinati a retribuire il personale A.T.A. che partecipi in qualità di discente, senza esonero dall'orario obbligatorio di servizio ed in aggiunta ad esso, a corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione o autorizzati dalla medesima, a norma della circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 113 del 12 aprile 1991, ovvero direttamente dalle scuole o da imprese o ditte fornitrici, su richiesta delle scuole stesse, esclusivamente in relazione all'introduzione di nuove tecnologie e macchinari.

4. Lo stanziamento del fondo di incentivazione viene inoltre utilizzato per retribuire il personale direttivo che partecipi, in qualità di discente, senza esonero dall'orario obbligatorio di servizio ed in aggiunta ad esso, ad attività di aggiornamento gestite dalle università, dall'amministrazione o, per suo conto, da enti o associazioni convenzionati con le Università, o autorizzati dal Ministro.

Art. 15

1. I compensi per l'attività di aggiornamento di cui al precedente articolo 14 sono i seguenti:

A) Personale docente. Ore di aggiornamento nell'anno: da 30 a 40 - Compenso forfettario: lire 180.000. Per ogni ora oltre le 40 e fino ad un massimo di 70 ore annue, in aggiunta al compenso di lire 180.000, spetta il compenso orario previsto dalla tabella di cui al precedente articolo 12, comma 1.

B) personale A.T.A. Per ogni ora di aggiornamento effettuata, fino ad un massimo di 30 ore nell'anno, spetta il compenso orario previsto dalla tabella di cui al precedente articolo 12 - comma 1.

C) Personale direttivo. Per ogni ora di aggiornamento effettuata, fino ad un massimo di 50 ore nell'anno, spetta il compenso di lire 28.624 lorde.